CAMERA DEI DEPUTATI N. 3430-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **MAGGIONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 gennaio 1975 (Stampato n. 1805)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 febbraio 1975

—

Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame è stato approvato nella seduta del 22 gennaio scorso (doc. n. 1805) dalla VI Commissione permanente del Senato e trasmesso il 4 febbraio alla Presidenza della Camera dei deputati. Assegnato, in sede referente, alla I Commissione permanente ed esaminato da un comitato ristretto nell'ambito del quale sono state prospettate talune modificazioni, in accoglimento delle osservazioni contenute nel parere della VI Commissione finanze e tesoro, queste sono

state fatte proprie dal relatore e sono state proposte alla I Commissione che le ha approvate a maggioranza, in sede referente, nella seduta del 9 luglio.

Il disegno di legge si prefigge due scopi:

1) Sanare la situazione deficitaria dell'anno 1974 del settore dei servizi doganali, proponendo l'elevazione dello stanziamento di spesa occorrente annualmente, per corrispondere al personale le competenze di cui agli articoli 10 e 11 della legge del 15 novembre 1973, n. 734. Ed ancora, permettere uno stanziamento aggiuntivo annuo, per gli esercizi 1975 e 1976, periodo entro il quale si confida possibile l'effettuazione di concorsi per l'assunzione di nuovo personale.

2) Disciplinare l'indizione di concorsi speciali a base regionale, con relative norme che riguardano pure le commissioni esaminatrici e le graduatorie di merito.

Ma, oltre tali provvedimenti, si renderà, quanto prima, necessario ed urgente provvedere ad una revisione ed all'aggiornamento delle strutture dei servizi doganali, e, particolarmente, sarà necessaria una nuova delimitazione territoriale del circuito doganale e la soluzione dei problemi di varia e complessa natura ad esso connessi, e, fra tutti, il trattamento di missione per i servizi effettuati fuori circuito.

L'atipicità di un « tale lavoro » di dogana ed il diritto acquisito da « tali lavoratori » hanno fatto dei dipendenti delle dogane un personale privilegiato.

La citata legge n. 734 del 1973, intesa a dare una razionale sistemazione al settore e ad eliminare, con l'assegno perequativo, ogni gestione fuori bilancio delle indennità spettanti al personale, ha, al contrario, alimentato ulteriori diritti allo stesso personale creando, di conseguenza, una ulteriore più ampia sperequazione di trattamento fra il personale civile delle varie amministrazioni dello Stato.

Il presente disegno di legge va, pertanto, valutato per il suo carattere transitorio.

Nel merito, il nuovo testo del provvedimento, che consta di 8 articoli, può essere considerato in due parti.

La prima parte concerne la sanatoria della situazione venutasi a creare nel 1974, a seguito dell'applicazione della nota e più volte citata legge n. 734 del 1973, il cui articolo 11 fissa una speciale indennità per le prestazioni rese dal personale delle dogane, nell'interesse del commercio, oltre l'orario normale di lavoro; lo stesso articolo stabilisce il limite massimo, individuale, di tali prestazioni in 80 ore mensili attribuendo al Ministro delle finanze la facoltà di aumentare, fino a 200 ore mensili, il predetto limite, in relazione a particolari esigenze.

La VI Commissione della Camera dei deputati nel suo parere, ha in proposito rilevato come « tale eccezione sia divenuta regola e come in nessuna dogana, nell'anno 1974, si sia rimasti nei limiti indicati dalla legge, anzi tali limiti sono stati superati con punte che hanno persino raggiunto le 200 ore mensili ». Una tale situazione ha creato un ulteriore stato di disagio fra il personale, perché, in correlazione al *quantum* degli stanziamenti iscritti a bilancio, lo straordinario effettuato, con regolare autorizzazione, dal personale è stato pagato solo in misura parziale.

Non va, inoltre, dimenticato che ad aggravare la insufficienza dei fondi hanno concorso due fatti nuovi: da un lato, la necessità, non tenuta presente nel momento della formulazione della legge, di gravare su di essa anche la parte dei contributi per l'assistenza malattia posta a carico del datore di lavoro (con il 1974 l'aliquota è passata dal 5,60 per cento al 7,10 per cento) e dall'altro lato, l'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro da sette a sei ore giornaliere, disposta nel dicembre del 1973 a seguito della nota crisi energetica.

Una tale riduzione di orario ha comportato – di fatto – che le operazioni doganali in precedenza eseguite nel corso della settima ora (e quindi in normale orario di lavoro) vengano espletate « fuori orario » e retribuite, a norma dell'articolo 11 della citata legge n. 734, con un ulteriore disavanzo di 1.300 milioni di lire.

Al Parlamento non era sfuggito il grave disagio del personale interessato, ridotto nel numero dall'esodo degli ex combattenti, e neppure era sfuggito l'appesantimento delle operazioni doganali con rilevante danno per le attività commerciali del paese, tanto che erano stati presentati due ordini del giorno, il primo, l'8 agosto 1974, alla Camera dei Deputati e il secondo, l'11 successivo al Senato della Repubblica, entrambi accolti dal Governo, con i quali veniva sollecitata l'adozione di immediati opportuni provvedimenti.

A questo scopo è stato predisposto il disegno di legge in discussione, il quale,

nell'articolo 4, fronteggia e sana la situazione denunciata mediante lo stanziamento aggiuntivo per l'esercizio 1974 di 3 miliardi di lire e, per gli anni 1975 e 1976, mediante lo stanziamento per ciascun anno di 1.700 milioni di lire, onde garantire le occorrenti coperture, in attesa dell'assunzione di nuovo personale, una volta esperiti i concorsi.

La seconda parte tratta la materia dei concorsi speciali a base regionale fissando opportune norme per la nomina e formazione delle commissioni esaminatrici e le graduatorie di merito (articoli 7 ed 8).

Occorre, infatti, provvedere, con la massima sollecitudine, al completamento dei posti di organico resi vacanti dalle oltre 1.000 unità che hanno lasciato il servizio a seguito della applicazione della legge degli ex combattenti e della legge sull'esodo dei direttivi. Non possiamo non ricordare che, per la particolare finalità dei predetti provvedimenti, la perdita di tali unità lavorative si è tradotta nella « non disponibilità » (congelamento) dei posti resisi vacanti, con contestuale e corrispondente riduzione nelle qualifiche iniziali, di altrettanti posti dell'organico tabellare..

Le nuove norme, riportate negli articoli 7 ed 8 del provvedimento in discussione, assicurano – mediante la assunzione di nuovo personale (circa 750 unità) della carriera di concetto ordinaria istituita con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e le procedure semplificate ed accelerate di concorso (una sola prova scritta d'esame) – la immediata assunzione dei vincitori non appena espletato il concorso, prima ancora dei controlli della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

È noto agli onorevoli colleghi come, con le vigenti norme, la copertura dei posti messi a concorso può avvenire solo a distanza di qualche anno dalla data in cui il concorso è stato indetto.

Nel testo proposto dalla Commissione risultano soppressi gli articoli 3 e 4 del testo pervenuto dal Senato della Repubblica. Pur considerando la atipicità del servizio doganale, non è parso possibile perpetuare una situazione anomala, quale l'attuale, a proposito dell'indennità di « servizio tecnico » per il personale dei laboratori chimici e per il personale delle dogane del confine di terra, situazione che finirebbe per coinvolgere (è il caso dell'articolo 3) altro personale della Amministrazione finanziaria.

Infine è da aggiungere che, a cavallo tra la prima e la seconda parte del provvedimento, sta l'articolo 5, formulato in modo più organico, secondo il suggerimento della VI Commissione permanente. Esso riguarda l'autorizzazione agli operatori commerciali abituali a corrispondere – in misura fissa mensile – le indennità dovute per le prestazioni straordinarie rese dal personale di dogana e dalla Guardia di finanza, per una maggiore semplificazione della gestione contabile.

Per il carattere di urgenza e per le ragioni che hanno motivato il provvedimento, il Relatore chiede agli Onorevoli Colleghi di voler esprimere il loro voto favorevole.

MAGGIONI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – PARTECIPAZIONI STATALI)

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

« La Commissione, nell'esaminare il disegno di legge n. 3430, ha ricordato che la legge 15 novembre 1973, n. 734, tendeva a dare una razionale sistemazione al settore delle dogane che, pur tenendo conto della atipicità di questo servizio e dei diritti dei lavoratori, era intesa ad eliminare ogni gestione fuori bilancio delle indennità spettanti al personale. L'articolo 11 della citata legge fissava una speciale indennità per le prestazioni rese dal personale delle dogane nell'interesse del commercio oltre l'orario normale di lavoro e lo stesso articolo stabiliva il limite massimo individuale di tali prestazioni in 80 ore mensili, attribuendo al Ministro delle finanze la facoltà di aumentare il predetto limite in relazione a particolari esigenze.

La Commissione ha rilevato come tale eccezione sia divenuta regola e come in nessuna dogana, nel 1974, si sia rimasti nel limite indicato dalla legge, ma lo si sia superato con punte che hanno addirittura toccato le 200 ore. Questa situazione ha creato uno stato di disagio, poiché, in correlazione al *quantum* di stanziamenti iscritti in bilancio, lo straordinario effettuato dal personale, regolarmente autorizzato, è stato pagato solo in misura parziale.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole all'articolo 6 del disegno di legge n. 3430 che tende a fronteggiare la situazione denunciata mediante stanziamenti aggiuntivi per l'esercizio 1974, da considerarsi a sanatoria, e suggerisce alla Commissione di merito di valutare una revisione del predetto articolo 6 onde garantire le occorrenti coperture per il periodo di tempo ritenuto necessario a rimuovere le cause che hanno determinato l'attuale situazione, al fine di evitare (anche in considerazione della grave carenza di personale) intralci alla necessaria continuità del servizio.

La Commissione ritiene peraltro che, pur considerando la atipicità del servizio delle dogane, non sia possibile perpetuare una situazione anomala, quale l'attuale, che finirebbe con il coinvolgere (come nel caso dell'articolo 3) altro personale dell'amministrazione finanziaria. Si tratta invece di andare all'origine del male rimuovendone le cause (carenza di personale) che hanno determinato una situazione che pesa con eccessivo gravame di ore lavorative giornaliere sul personale doganale. Si ritiene che solo dopo un serio esame possano essere affrontati razionalmente (anche nel quadro di un necessario snellimento delle procedure doganali, problema questo sul quale era stato sollecitato il Governo) altre questioni affrontate dal disegno di legge: si esprime pertanto parere contrario sugli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento n. 3430 che rischierebbero di perpetuare, anziché risolvere, l'attuale anomala situazione.

La Commissione, quale unica eccezione al parere espresso sulla normativa dettata dall'articolo 2, ritiene necessario, al fine di evitare al massimo il divario tra costo annuale effettivo dei servizi resi dal personale e copertura dell'onere da tali costi implicato, che si abbandoni la formula del riferimento agli introiti dell'anno precedente e che le coperture vengano imputate agli introiti realizzati nell'anno in cui i servizi ad essi introiti afferenti vengono espletati.

La Commissione esprime inoltre perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 5, ritenendo che anche il problema contemplato da tale articolo meriti un preventivo e più approfondito esame.

La Commissione esprime infine parere favorevole agli articoli 7, 8, 9 e 10 relativi ai concorsi necessari all'adeguamento dell'organico, elemento questo fondamentale per superare l'attuale precaria situazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è così sostituito:

« Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario.

L'ammontare dei versamenti che affluiscono annualmente in Tesoreria per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, aumentato di lire 1.700 milioni e decurtato di una somma pari alla spesa per le erogazioni al Fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, è utilizzato, nei limiti dello stanziamento di spesa così ricavato, per corrispondere l'assegno mensile ed il compenso per non oltre venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, l'indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario al personale doganale ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, nonché un'indennità di servizio doganale, nella misura oraria di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria, per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali presta-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, al terzo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le parole: « affluiti in tesoreria nell'anno precedente » sono sostituite con le seguenti: « che affluiscono annualmente in tesoreria ».

zioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo ».

La disposizione del terzo comma dello stesso articolo 11, nel testo sostituito dal presente articolo, ha effetto dal 1° gennaio 1975.

ART. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, l'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Al personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, esclusi i dirigenti, può essere corrisposta, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci e ai riscontri tecnici di cui al decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973, effettuate oltre il normale orario di lavoro, un'indennità di servizio tecnico doganale, nella misura oraria prevista per l'indennità di servizio doganale di cui al precedente articolo, sino ad un massimo individuabile di 45 ore mensili, aumentabili a 60 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti annualmente fatti dai privati per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione ».

ART. 4.

Al personale doganale in servizio presso gli uffici doganali del confine di terra comandato ad espletare i normali servizi di istituto durante turni comprendenti le ore notturne fra le 22 e le 6 spetta, per ciascuna delle predette ore in cui effettui anche prestazioni straordinarie nell'interesse del commercio, l'indennità oraria di servizio doganale di cui all'articolo 11, terzo comma, del-

ART. 3.

Soppresso.

ART. 4.

Soppresso.

la legge 15 novembre 1973, n. 734, ridotta a lire 500, in aggiunta alla normale indennità per servizio notturno.

Tale indennità non è compatibile con il trattamento di missione di cui al primo comma dell'articolo predetto e la sua corresponsione fa carico allo stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

ART. 5.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le indennità di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971, richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, non possono essere corrisposte in misura forfettaria.

I capi delle circoscrizioni doganali possono tuttavia consentire che le Amministrazioni dello Stato siano ammesse, nelle dogane presso le quali richiedono frequentemente prestazioni straordinarie per operazioni relative a merci di terzi, a corrispondere le indennità anzidette in misura fissa mensile, da determinarsi applicando le normali misure orarie alla media mensile del numero delle prestazioni che si prevede saranno rese dal personale doganale e dai militari della Guardia di finanza.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti degli enti di cui all'articolo 6 della legge 19 marzo 1973, n. 32, per le operazioni doganali da essi effettuate relativamente a merce di propria pertinenza.

ART. 6.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative all'anno 1974 previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per lo stesso anno, di lire 3 miliardi lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

ART. 7.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al

ART. 5.

I capi delle circoscrizioni doganali, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennità dovute dagli operatori abituali per le prestazioni straordinarie ad essi rese dal personale doganale e dai militari della guardia di finanza, possono autorizzare gli operatori stessi a corrispondere dette indennità in misura fissa mensile. Tale misura mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata in base alle tariffe orarie previste dal decreto ministeriale 29 luglio 1971 – richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 – con riferimento alle prestazioni straordinarie mediamente rese nel corso del semestre precedente, tenuto conto del numero, della specie e della durata delle operazioni doganali richieste da ciascun operatore.

Le autorizzazioni a corrispondere le indennità in misura fissa mensile rilasciate in base alla precedente disciplina cessano di avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

ART. 7.

Identico.

ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alla tabella VII annessa a detto decreto.

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico di cui al precedente comma, ivi compresi quelli resi disponibili dal comma stesso, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni nelle dogane e negli uffici doganali indicati dall'articolo 10, primo comma, della legge 10 novembre 1973, n. 734, purché in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

ART. 8.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del

ART. 8.

Identico.

precedente articolo 7 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi di ammissione.

I posti ulteriormente disponibili dopo la applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le regioni presso le quali intendono essere assegnati.

Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

ART. 9.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno

ART. 9.

Identico.

1974, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 2 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Identico.

ART. 10.

Identico.